



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 5

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023 –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore FANTINO VALTER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 ha definito la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025 (MTR2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge.
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Cuneo è operante il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, che può essere definito "Ente Territorialmente Competente", nell'accezione intesa dall'ARERA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022 con la quale veniva recepito il piano finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie

relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che il piano finanziario recepito espone un costo complessivo di € 9.477.034,00 per l'anno 2023;

Dato atto che al punto 4 dell'art. 1 della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020 è previsto che dal totale dei costi del PEF sono detratti il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente e che tali importi ammontano in totale per il comune di Cuneo ad € 122.000,00 ottenendo pertanto un netto complessivo di € 9.355.034,00;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, disposto dall'art. 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA N. 363/2021, risulta rispettato;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sopra richiamata, tale costo non più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Visti i commi 651 e 652, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che le tariffe sono state determinate in base all'importo di € 9.355.034,00 ottenuto riducendo il totale dei costi pari a € 9.477.034,00 di € 122.000,00 relativi alle entrate di cui al punto 4 dell'art. 1 della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a: superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 62,12% a carico delle utenze domestiche;
- 37,88% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con l'approvando Regolamento e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- che nell'anno 2023 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come stabiliti nel vigente regolamento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, delle entrate da recupero evasione e delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Quantificato in presunti euro 300.000 il costo annuo del servizio di gestione del verde pubblico, così come da costi rilevabili dai rendiconti della gestione degli esercizi 2019, 2020 e 2021 da recuperare in base al criterio delle superfici occupate dalle utenze, per un importo unitario di euro 0,06 al metro quadrato previsto come maggiorazione delle tariffe di cui all'allegato “A” alla presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, così come determinato nell'approvando regolamento;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i

- comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13/12/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Dott.ssa Nadia Giletta – Istruttore Direttivo – e regolarità contabile della Rag. Gianfranca Olivero – Istruttore Direttivo – espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,06 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;

- 2) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui al punto precedente per € 9.355.034,00;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 4) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, da Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,51793	89,20855	89,72648
2	0,60857	136,78644	137,39501
3	0,67978	154,62815	155,30793
4	0,73805	190,31157	191,04962
5	0,79631	243,83670	244,63301
6 o più	0,84163	285,46735	286,30898

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32309	0,95917	1,28226
2	Cinematografi e teatri	0,25968	0,76472	1,02440
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36235	1,07060	1,43295
3.1	Aree scoperte	0,41670	0,00000	0,41670
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49521	1,47044	1,96565
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,30799	0,92203	1,23002
7	Alberghi con ristorante	0,72469	2,15213	2,87682
8	Alberghi senza ristorante	0,61297	1,81784	2,43081
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi	0,67940	2,01229	2,69169
10	Ospedali	0,77904	2,30507	3,08411
11	Uffici, agenzie	0,78206	2,31927	3,10133
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,42274	1,26287	1,68561
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85151	2,52356	3,37507
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08704	3,22928	4,31632
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,50125	1,48792	1,98917
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,07496	3,18558	4,26054
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,65826	1,95549	2,61375
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,49521	1,47699	1,97220
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,65826	1,95549	2,61375
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,39254	1,16455	1,55709
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,49521	1,46498	1,96019
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,36378	9,97844	13,34222
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,92896	8,69153	11,62049
24	Bar, caffè, pasticceria	2,39148	7,08782	9,47930
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,66679	4,95317	6,61996
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,25311	3,71433	4,96744
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,33003	12,83847	17,16850
28	Ipermercati di generi misti	1,65471	4,90510	6,55981
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,17906	12,40586	16,58492
30	Discoteche, night club	1,15347	3,42592	4,57939

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.